



**Settore Agenzie
fiscali e D.P.F.**

Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche
Coordinamento Nazionale
FLP Finanze



00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/59600687 - 0659871622
fax 06/50545464

sito internet: www.flp.it/finanze
e-mail: flpfinanze@flp.it flpfinanze.giorgione@fiscali.it

Segreteria Nazionale

Roma, 1 marzo 2010

Prot. 85/SN/RM2009

NOTIZIARIO N° 27

Ai Coordinatori Provinciali
Ai Componenti delle RSU
A tutto il Personale
LORO SEDI

**OK AI CARTELLINI IDENTIFICATIVI MA
SOLO SE RISPETTANO LA PRIVACY**
**Secondo il Provvedimento del garante della privacy
dell'11 dicembre 2000 non sono necessari i dati
anagrafici completi.**

Riportiamo di seguito il Notiziario FLP n. 11, riguardante l'obbligo di cartellini identificativi e la privacy dei lavoratori.

Precisiamo che il problema della privacy, a tutti i livelli, è stato sollevato dalla FLP Finanze nei confronti delle agenzie fiscali. Proprio a questo proposito, nei giorni scorsi è stata pubblicata sull'Intranet dell'Agenzia delle Entrate una nota che chiarisce che è sufficiente per l'identificazione il nome e l'iniziale puntata del cognome.

Siamo in attesa di analoghe istruzioni da parte delle altre agenzie, che abbiamo già sollecitato. Pertanto invitiamo tutti i lavoratori a vigilare che a qualche direttore troppo "zelante" non venga in mente di predisporre dei cartellini con i dati anagrafici completi. In tal caso, come già scritto nel Notiziario FLP appresso riportato, dovrebbe bastare la visione degli allegati a questo notiziario per scoraggiarlo (Circolare Funzione Pubblica n. 3, Provvedimento del Garante della Privacy dell'11 dicembre 2000, Nota Intranet dell'Agenzia delle Entrate).

Il Decreto Legislativo n. 150/2009 (cosiddetta riforma Brunetta), all'articolo 69, ha introdotto l'articolo 55 novies nel Decreto Legislativo 165/2001. Tale articolo prevede che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.

La Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3 del 17 febbraio 2010 - allegata al presente notiziario - nel fornire chiarimenti per l'osservanza della norma richiama l'articolo 11 del Decreto Legislativo 196/2003 secondo la quale le amministrazioni devono evitare la diffusione di dati personali non pertinenti o eccedenti la finalità.



Agenzie fiscali
e D.P.F.



A tal proposito, poiché potrebbe essere non perfettamente chiaro quali siano i dati che si possono esporre e quelli che non devono essere esposti, ci viene in aiuto un Provvedimento del Garante per la Privacy dell'11 dicembre 2000 il quale chiarisce che se la finalità è quella di responsabilizzare i lavoratori nel loro rapporto con l'utenza **"....non risulta di alcuna utilità che appaiano sul cartellino (o sulla parte del cartellino agevolmente visibile da chiunque) dati personali quali quelli identificativi delle generalità e di quelli anagrafici, a differenza dell'immagine fotografica, della definizione del ruolo professionale svolto ed eventualmente di un nome, numero o sigla identificativi, che già da soli possono permettere un agevole esercizio da parte dell'utente o del cliente dei loro diritti."**

È sufficiente quindi una foto o un nome, eventualmente con l'iniziale puntata del cognome per rispondere alle esigenze d'identificabilità.

Consigliamo quindi a tutti i nostri quadri territoriali di far presente ai direttori degli uffici che volessero indicare, in cartellini o targhe, elementi non necessari quali le generalità complete degli addetti al pubblico, che questo non è permesso dalla legislazione sulla privacy, provvedendo a mostrare loro anche la Circolare della Funzione Pubblica corredata dal Provvedimento del Garante per la privacy.

La Segreteria Generale

L'UFFICIO STAMPA